



ADDEBITO IN BOLLETTA ONERI CLIENTI MOROSI

PREMESSA

Il 1° febbraio 2018 l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ha emanato la delibera n. 50/2018 con la quale sono state stabilite le regole per la redistribuzione degli oneri di sistema pagati anticipatamente dai distributori di energia e non riscossi dai clienti finali, imputandoli a carico dei consumatori che regolarmente pagano le bollette.

Cosa sono gli oneri di sistema e come funzionano

Gli oneri di sistema rappresentano una spesa fissa che è imputata nella bolletta elettrica e che si somma alle voci riferite ai consumi e alle imposte.

Gli oneri di sistema **rappresentano circa il 20% dell'importo complessivo della bolletta** e non hanno nulla a che vedere con i consumi dei singoli, ma riguardano il finanziamento di costi generali relativi al sistema energetico nazionale. Tra questi, ad esempio, ci sono:

- le spese per il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- le spese per la messa in sicurezza del nucleare;
- le spese per il sostegno alla ricerca;
- le spese per la copertura del bonus elettrico.

Il sistema è orientato intorno a tre soggetti principali:

- I distributori di energia: che si occupano del trasporto dell'energia, della consegna al cliente finale e della gestione dei contatori (di cui sono proprietari);
- I venditori o fornitori di energia: che si occupano della vendita al dettaglio dell'energia al cliente finale;
- I consumatori finali: ovvero coloro che acquistano l'energia.

Dal 1° luglio 2007, come previsto dalla normativa comunitaria, in Italia tutti i clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica per affidargli la gestione della propria utenza. Pertanto, anche se si decide di cambiare fornitore di energia elettrica, il distributore (ovvero il proprietario del contatore) rimarrà sempre lo stesso; è a lui che bisogna rivolgersi, a prescindere dal gestore dell'utenza, per problematiche inerenti il contatore stesso.

Il meccanismo di versamento degli oneri funziona in questo modo:

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



1. Il distributore anticipa gli oneri di sistema al CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) e al GSE (Gestore dei Servizi Energetici)
2. Il cliente finale pagando la fattura versa gli oneri di sistema nelle casse del venditore.
3. Il venditore riversa gli oneri di sistema al distributore che li aveva anticipati.

Pertanto, laddove il consumatore finale non paghi la bolletta, si provoca un danno finanziario sia a carico del venditore sia a carico del distributore.

ANALISI DEL PROBLEMA

Quando un cliente non paga la bolletta elettrica non genera solo un ammanco nelle finanze del suo fornitore, ma provoca un danno anche al distributore che ha già anticipato gli oneri di sistema alla CSEA e al GSE, oneri che spettano, però, al cliente finale.

Questo problema finanziario è stato contestato da alcuni operatori di fronte alla giustizia amministrativa che ha dato loro ragione, affermando, a sorpresa, due principi:

- l'Authority non ha alcun diritto di imporre pagamenti agli operatori economici;
- l'unico soggetto tenuto per legge a pagare è il cliente finale.

A quel punto, per coprire il disavanzo generato da alcuni dissesti (il più famoso, quella della Gala spa), l'Authority si è indirizzata alla totalità dei consumatori elettrici italiani senza distinzioni, per un importo che secondo gli ultimi calcoli ammonterebbe a circa 2 euro l'anno per utente (dato non definitivo).

In particolar modo con le sentenze n. 237/2017, 238/2017, 243/2017 244/2017 il TAR Lombardia ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2182/2016 stabilendo:

- che l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema grava sui consumatori finali;
- che il distributore non può risolvere il contratto con il venditore/fornitore di energia per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema;
- che il venditore ha l'obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all'impresa distributrice. *Tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell'individuazione degli oneri generali di sistema.*

Con la delibera 50 del 1 febbraio 2018 è stato previsto di addebitare ai consumatori ed agli utenti dei servizi elettrici in regola con i pagamenti, gli oneri di sistema non recuperabili per mancato incasso a partire dal 1 gennaio 2016. Il direttore della divisione energia di ARERA, Clara Poletti, in una intervista ha dichiarato che la stima di tali oneri non è ancora definitiva e che orientativamente inciderà per circa il 2% del gettito complessivo degli oneri generali di sistema.



COSA SI PUO' FARE

L'addebito delle morosità costituirebbe una violazione del Codice del Consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 in materia di diritti del consumatore, nonché una possibile violazione delle norme del Codice Penale in materia di abuso in atti di ufficio e concorso nel reato di appropriazione indebita.

Unica facoltà concessa al consumatore è quella di presentare una diffida all'addebito di tali oneri all'ARERA e alla Procura della Repubblica, da inviare a mezzo raccomandata o PEC.

L'Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Postati e Assicurativi) ha predisposto un facsimile di modulo per Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e per la Procura della Repubblica, onde fermare l'addebito in bolletta degli oneri di sistema non pagati dagli utenti morosi.

Di seguito, il link per scaricare il modulo da inviare.

MODULO: <http://www.affaritaliani.it/static/upl2018/boll/bollette-fac-simile-adusbef.pdf>

Nel modulo sono riportati gli indirizzi mail ai quali inviarlo. Per chi dispone di PEC meglio spedirla tramite quest'ultima almeno per ARERA, alternativamente va bene anche per raccomandata a.r..

Non riteniamo corretto che chi paga regolarmente debba farsi carico degli oneri di coloro i quali non pagano il servizio elettrico di cui usufruiscono.

FONTI NORMATIVE

- Delibera ARERA n. 50 del 1 febbraio 2018
- Consiglio di Stato sentenza n. 2182/20166
- TAR sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/20117